

**ECC.MO CONSIGLIO DI STATO IN SEDE
GIURISDIZIONALE**

Ricorso

Per l'ingegner CROCE GIUSEPPE, Cf. CRC GPP 46E02 L424H, rappresentato e difeso dall'avv. Prof. Federico Tedeschini e dall'avv. Alessandro Tozzi, elettivamente domiciliato presso lo studio del primo in largo Messico n. 7;

CONTRO

IL CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI INGEGNERI di ROMA in persona del presidente pro tempore, domiciliato presso la sede in Via Vittorio Emanuele Orlando 83, Roma;

per l'ottemperanza della sentenza n. 4/2007

resa dal Consiglio Nazionale degli Ingegneri in data 9 Febbraio 2007, che ha annullato il procedimento elettorale del Consiglio dell'Ordine degli Ingegneri di Roma (all.1).

FATTO

Riteniamo che il Collegio sia ampiamente a conoscenza dei fatti di causa, avendo più volte avuto modo di occuparsi della vicenda.

Nello scorso mese di Ottobre del 2005, si sono svolte le elezioni per la nomina del nuovo Consiglio dell'Ordine degli Ingegneri di Roma, il cui insediamento è stato proclamato in data 23 Ottobre 2005.

Il 31 Ottobre un nutrito gruppo di Ingegneri, fra i quali il ricorrente, ha presentato Reclamo al Consiglio Nazionale degli Ingegneri avverso le elezioni del Consiglio di Roma, ai sensi dell'art.6 del D. lgt. 382/1944, esponendo numerose censure in merito alle elezioni svolte.

In data 9 Febbraio 2007, con decisione n.4/2007, il Consiglio Nazionale degli Ingegneri ha infine accolto il reclamo proposto dai ricorrenti, e annullato l'impugnato procedimento elettorale del Consiglio dell'Ordine di Roma.

L'Ing. Croce, insieme agli altri, credeva che a quel punto la vicenda si sarebbe conclusa, o con le dimissioni o con lo scioglimento del Consiglio da parte del Ministero, ma credeva male...

Infatti il Consiglio di Roma proponeva ricorso alla Corte di Cassazione, e tramite il suo Presidente dichiarava apertamente di non avere alcuna intenzione di muoversi dal suo posto fino alla scadenza del mandato (all.2).

In data 22 Marzo 2007 con diffida notificata il 26 Marzo al Consiglio di Roma, e il 2 Aprile al Ministero della Giustizia, l'Ing. Croce chiedeva da un lato che il Consiglio di Roma ottemperasse alla sentenza, e che il Ministero, in caso contrario, provvedesse a decretarne lo scioglimento, sempre in ottemperanza della nominata sentenza (all.3).

Ma, ad oggi, pur essendo trascorsi i termini di legge per la risposta, nessuna risposta è ancora pervenuta ed attesa la mancata ottemperanza a tale sentenza, non resta altra via che rivolgersi alla giustizia riparatrice di tale Tribunale per i seguenti:

MOTIVI

1) Violazione di legge. Violazione art. 37 L.1034/1971.

Va innanzitutto precisato che, per giurisprudenza costante di questo Consiglio, *“il giudizio di ottemperanza è da ritenersi praticabile per l'attuazione di qualsiasi tipo di giudicato, **da qualsiasi giudice, anche speciale**, esso provenga, e che*

l'esistenza di diversi strumenti di tutela, anche davanti ad altri giudici, non rende di per sé inammissibile il ricorso per l'esecuzione del giudicato proposto al giudice amministrativo” (da ultimo, in tal senso, vedi C.d.S., Sez. IV, sent. 2670/2005).

In questo caso ci troviamo di fronte ad una sentenza del Consiglio Nazionale degli Ingegneri, impugnata dal Consiglio di Roma di fronte alla Corte di Cassazione.

Recita l'art. 373 cpc che **“Il ricorso per cassazione non sospende l'esecuzione della sentenza.** *Tuttavia il giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata può, su istanza di parte e qualora dall'esecuzione possa derivare grave e irreparabile danno, disporre con ordinanza non impugnabile che l'esecuzione sia sospesa”.*

Nel caso di specie, nessuna norma prevede tale possibilità, che peraltro il Consiglio di Roma non ha chiesto, né allo stesso Consiglio Nazionale, né alla Corte di Cassazione (vedi peraltro sent. Cons. Naz. Forense, n.90/1998, che sottolinea come tale possibilità debba essere espressamente previsto dalla normativa per poter chiedere tale sospensione)

Di tale sentenza, dunque, nessuno ha richiesto la sospensione e, per legge, il mero ricorso per Cassazione non sospende l'esecuzione della sentenza medesima: da qui, in mancanza di una normativa espressa in tal senso (cioè in materia di ricorsi per Cassazione in merito alle decisioni del Consiglio Nazionale degli Ingegneri), occorre applicare la normativa generale di cui al codice di procedura civile, e **cioè la non sospensione della sentenza in questione, che dunque è esecutiva a tutti gli effetti.**

Discende quindi da tale tessuto normativo, la necessità che tale sentenza sia portata ad esecuzione, in quanto non sospesa, e dunque pienamente in grado di imporsi alla volontà della parte soccombente, che pure abbia proposto ricorso in Cassazione.

Questo discende, peraltro, anche da mere considerazioni di opportunità e di giustizia sostanziale, dato che se si dovesse attendere l'esito del giudizio in Cassazione probabilmente il quadriennio del mandato trascorrerebbe, e ci troveremmo così fra due anni a rivedere indette le elezioni da un Consiglio illegittimo ab origine.

Recita l'art. 37 della L. 1034/1971 che *“I ricorsi diretti ad ottenere l'adempimento dell'obbligo dell'autorità amministrativa di conformarsi, in quanto riguarda il caso deciso, al giudicato dell'autorità giudiziaria ordinaria, che abbia riconosciuto la lesione di un diritto civile o politico, sono di competenza dei tribunali amministrativi regionali quando l'autorità amministrativa chiamata a conformarsi sia un ente che eserciti la sua attività esclusivamente nei limiti della circoscrizione del tribunale amministrativo regionale. Resta ferma, negli altri casi, la competenza del Consiglio di Stato in sede giurisdizionale.”*

Presupposto fondamentale del giudizio c.d. di ottemperanza ex art. 37, legge 6 dicembre 1971, n. 1034, concernente l'obbligo dell'amministrazione di conformarsi al giudicato ordinario, è proprio il passaggio in giudicato della pronuncia del giudice civile di cui si chiede l'esecuzione, non essendo sufficiente la mera esecutività della stessa (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 18 maggio 2000, n. 2838).

Questo, ovviamente, per una ragione squisitamente tecnica, in quanto è consentito ex lege a chi “abbia in mano” una positiva sentenza civile rivolgersi al giudice dell’esecuzione per l’ottemperanza della medesima, per il principio generale dell’esecutività delle sentenze.

Ben si spiega dunque l’impianto attuale dell’ottemperanza: per far eseguire una sentenza di un giudice ordinario davanti al giudice amministrativo con un giudizio di ottemperanza, occorre che la stessa sia passata in giudicato. Per far eseguire, al contrario, una sentenza di un giudice amministrativo, ciò non è necessario, bastando che non sia stata richiesta la sospensione della medesima. O, se richiesta, non sia stata ottenuta.

La differenza è chiara: vi è un favore per le sentenze amministrative, perché per quelle civili vi è comunque la possibilità di esecuzione in via ordinaria, anche se siano state appellate.

Veniamo alla sentenza di cui ci si occupa, una decisione del Consiglio Nazionale degli Ingegneri. Una giurisdizione domestica, e per questo speciale. Comunque una sentenza pronunciata in nome del Popolo italiano.

Abbiamo detto che attendere l’esito del giudizio di Cassazione, in pratica porterebbe la sentenza a non produrre alcun effetto, evento che il giudice adito non può non tenere in considerazione come dato generale.

Per il resto, non vi è in realtà una normativa sulle sentenze di giurisdizione domestica, ed in particolare su quelle del Consiglio Nazionale degli Ingegneri.

Sappiamo che non vi è una normativa di riferimento per l’impugnazione in Cassazione, se non quella generale prevista

dall'art. 111 della Costituzione; sappiamo che per legge non è previsto che tali sentenze possano essere sospese, né con richiesta al CNI stesso, né con richiesta alla Corte di Cassazione; sappiamo che sia le sentenze dei giudici ordinari che quelle dei giudici amministrativi sono immediatamente esecutive, salvo non sia richiesta (ed ottenuta) sospensione; sappiamo che la normativa dell'ottemperanza non prevede espressamente la possibilità, davanti ai Tribunali Amministrativi o al Consiglio di Stato, di far ottemperare l'Amministrazione a sentenze di giudici speciali, possibilità che però per giurisprudenza costante in tal senso è ampiamente garantita: sappiamo che non vi è altro modo, previsto dalla legge, per far ottemperare il Consiglio di Roma a tale sentenza del CNI, che però è esecutiva, per il principio generale per il quale il ricorso per Cassazione non sospende l'esecuzione della sentenza.

Si tratta dunque, alla luce di queste considerazioni, di interpretare al meglio tale intricato tessuto normativo, fornendo a chi abbia ottenuto una sentenza in materia di giurisdizione domestica la possibilità di ricorrere in via amministrativa per l'ottemperanza di tale sentenza, anche se non passata in giudicato, perché è l'unico modo perché quella sentenza di accoglimento abbia un senso nell'ordinamento anche prima di diventare "giudicato" in senso formale, in quanto è già giudicato in senso sostanziale, ma se non ha la forza e/o il potere di imporsi nell'ordinamento, è come se non lo fosse. Altrimenti tanto vale rinunciare al doppio grado di giudizio, e far sì che in questa materia, ed in altre, si debba pronunciare uno ed un solo organo, che sia il Consiglio Nazionale di

riferimento o la Cassazione poco importa. Ma se la sentenza di accoglimento di primo grado in materia di giurisdizione domestica non può essere portata ad esecuzione, nonostante tutto quanto sopra detto, tanto vale per l'appunto cambiare sistema, che così posto in essere favorisce chi si sia insediato, anche se illegittimamente, e debba attendere l'esito di un giudizio in Cassazione per essere "mandato a casa" (auspice il non intervento del Ministero competente, ovviamente).

Si tratta dunque di considerare la sentenza del CNI, pur proveniente da un organo di giurisdizione domestica, sic et simpliciter come se fosse proveniente dal giudice amministrativo, facendola rientrare in quegli "*altri casi*", per i quali vi sia la competenza del Consiglio di Stato medesimo per l'ottemperanza.

Soccorre a tale possibile interpretazione sia l'indirizzo costante per il quale le sentenze dei giudici speciali siano "ottemperabili" in via amministrativa, pur in assenza di un dettato normativo esplicito; sia per la possibilità che sia il supremo organo amministrativo a doversi esprimere in quegli altri casi previsti dall'ordinamento, come per l'appunto questo; sia –infine, la necessità di porre un rimedio interpretativo ad un evidente vuoto normativo in materia, che non può pregiudicare le ragioni di chi ha in mano una sentenza esecutiva, come dimostrato, che però non possa essere messa in esecuzione.

Il tutto, ovviamente, mentre il Consiglio dovendosi ovviamente "difendere" nelle decine di procedimenti civili, amministrativi e di giurisdizione domestica, ha già speso buona parte del suo bilancio di questo e degli anni a venire in spese di assistenza legale....

Tanto premesso l'Ing. Giuseppe Croce, come sopra rappresentato e difeso

PQM

Accertare la mancata ottemperanza del Consiglio degli Ingegneri della Provincia di Roma alla sentenza n.4/2007 del CNI e, per l'effetto, disporre sin d'ora il Commissariamento del Consiglio degli Ingegneri della Provincia di Roma.

Con ogni consequenziale statuizione in ordine a compensi e spese di lite.

Si depositano i documenti da n. 1 a n. 3.

Ai sensi dell'art.9 della L.488/1999 il ricorso è in materia di ottemperanza, e si applica il contributo di Euro 250,00.

ROMA, 2 Luglio 2007

(Avv. Prof. Federico Tedeschini)

(Avv. Alessandro Tozzi)

1) IL CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI INGEGNERI di ROMA in persona del presidente pro tempore, domiciliato presso la sede in Via Vittorio Emanuele Orlando 83, Roma;